



## Settimanale n. 227

### Analisi del documento

## **“Linee guida PNRR. Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone”**

### CONTENUTI

1. *Certificato di ultimazione lavori: evidenza principale della chiusura degli interventi* .....2
2. *La centralità del termine del 30 giugno 2026 e la soglia del 31 agosto 2026* .....2
3. *Servizi e forniture: regolare esecuzione, verifica di conformità e equivalenti* .....3
4. *Scadenze della rendicontazione* .....3
5. *Opere residuali* .....4
6. *Collaudo e certificato di ultimazione: rapporto tra atti di livello diverso* .....4
7. *DNSH ex post: il fascicolo probatorio da completare prima del collaudo* .....5
8. *ReGIS, monitoraggio rafforzato e saldo finale* .....6
9. *Considerazioni finali* .....7



Le **"Linee guida PNRR - Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone"**, adottate dalla Struttura di Missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato in data 17 aprile 2026, stabiliscono una cornice uniforme per la chiusura degli investimenti nella fase più delicata del Piano, quella in cui la realizzazione materiale delle opere deve trasformarsi in evidenza amministrativa e in prova rendicontativa.

## **1. Certificato di ultimazione lavori: evidenza principale della chiusura degli interventi**

Nelle Linee guida si stabilisce che l'evidenza utile per la dimostrazione del raggiungimento del target o della milestone è incentrata sul **certificato di ultimazione dei lavori (CUL)** oppure sul **certificato di regolare esecuzione (CRE), fornitura o verifica di conformità**. Il testo riduce la frammentazione interpretativa che si era prodotta negli anni precedenti, quando diverse amministrazioni e diversi soggetti attuatori tendevano a leggere in modo non omogeneo il rapporto tra ultimazione, collaudo, fine prestazioni, completamento amministrativo e chiusura rendicontativa. Si introduce una gerarchia concettuale: prima si individua l'evidenza prevista ai fini PNRR; poi si stabilisce il contenuto minimo dell'atto che la incorpora; infine si collegano tempi e modalità del caricamento digitale. In questo senso la finalità del documento è duplice: fornire certezza interpretativa e comprimere il rischio di eterogeneità applicativa.

Il certificato di ultimazione lavori è l'atto finale che sancisce l'ultimazione dell'intervento e assume quindi una valenza probatoria: la mancata produzione o la non conformità dei certificati rende impossibile validare il raggiungimento del target PNRR ed esclude la spesa dal perimetro di ammissibilità. Viene stabilito un contenuto minimo tassativo. Devono risultare: l'identificazione dell'intervento mediante missione, componente e investimento; l'oggetto dell'appalto con una sintetica descrizione e la localizzazione dell'opera; i riferimenti contrattuali, inclusi importo e codici identificativi; la data di emissione del certificato, che è espressamente qualificata come data rilevante ai fini della rendicontazione; e le sottoscrizioni del direttore dei lavori, dell'operatore economico e il visto del RUP. La standardizzazione di questi elementi evita che il certificato resti ancorato alla sola disciplina dei lavori pubblici e lo trasforma in un documento pienamente interoperabile con il monitoraggio PNRR.

**Il documento amministrativo finale diventa quindi una sintesi certificativa di tutto il ciclo di attuazione: collega il progetto al suo esito e l'esito alla sua validazione finanziaria.**

## **2. La centralità del termine del 30 giugno 2026 e la soglia del 31 agosto 2026**

**Il 30 giugno 2026 è per tutti gli interventi PNRR la data entro la quale devono intendersi conclusi gli interventi dal punto di vista realizzativo: tutte le altre scadenze nazionali, interne o termini definiti nei bandi di gara si intendono assorbite dalla data del 30 giugno.**

Il documento prevede **una eccezione limitata** per alcune misure entrate a finanziamento in esito a revisioni del Piano e ad avvisi pubblici adottati nel 2024 e nel 2025.



Per questi interventi, il completamento può arrivare **fino al 31 agosto 2026**. La previsione non è un allentamento generalizzato, ma una clausola speciale destinata a casi oggettivamente caratterizzati da un ciclo attuativo più breve. Ancora più restrittiva è la **disciplina delle deroghe: solo in casi limitati, eccezionali, adeguatamente motivati e previa richiesta del soggetto attuatore, l'amministrazione titolare può consentire la conclusione oltre il 30 giugno, purché sempre entro il termine finale non derogabile del 31 agosto**.

Il Certificato di ultimazione lavori deve essere caricato su Regis entro **5 giorni** dalla sua emissione. Entro 15 giorni deve poi essere inserita in piattaforma tutta la documentazione inerenti il rispetto del principio DNSH.

### **3. Servizi e forniture: regolare esecuzione, verifica di conformità e equivalenti**

La guida affronta in modo puntuale anche i casi in cui l'intervento non si traduce in lavori ma in servizi o forniture. L'evidenza, in questo contesto, è costituita dal certificato **di regolare esecuzione o dal certificato di verifica di conformità**, ovvero da qualsiasi altro documento previsto dalla normativa applicabile e idoneo ad attestare l'ultimazione delle prestazioni.

Anche il documento relativo a servizi e forniture deve recare gli elementi elencati per il certificato di ultimazione: identificazione della misura, oggetto, riferimenti contrattuali, data di conclusione, sottoscrizioni del DEC ove previsto oppure del RUP, dell'operatore economico e del soggetto della stazione appaltante abilitato alla stipula.

Questa equiparazione è particolarmente importante perché molti interventi PNRR, specie in area digitale, formazione, assistenza tecnica o attrezzature, non sono strutturati come lavori. Senza una guida uniforme, i soggetti attuatori avrebbero rischiato di produrre attestazioni eterogenee e difficili da validare.

### **4. Scadenze della rendicontazione**

**La fine lavori non coincide con la chiusura contabile finale dell'intervento e con la rendicontazione.** Il collaudo può essere effettuato anche dopo giugno 2026 e non è di per sé rilevante ai fini della chiusura formale del PNRR.

Analogamente, le ultime fatture e i relativi pagamenti — ad esempio cauzioni a garanzia, incentivi tecnici o opere residue — possono essere emessi e rendicontati anche dopo la conclusione dei lavori, purché comunque entro dicembre 2026.

**Per i tempi della chiusura finale della rendicontazione non ci sono scadenze tassative (per l'UE ciò che conta è il target raggiunto entro giugno 26) ma occorre seguire le indicazioni dei Ministeri titolari.**



## 5. Opere residuali

Nella stessa prospettiva dal punto di vista operativo le opere residuali sono definite come quelle che non inficiano la piena funzionalità dell'opera, ne completano il corredo e non ne condizionano l'utilizzo. Anche la possibilità di assegnare all'impresa un termine perentorio massimo di sessanta giorni per completare lavorazioni residuali di modesta entità resta subordinata alla coerenza con la disciplina di gara: l'estensione non deve essere espressamente vietata nei documenti dell'appalto.

In merito alle lavorazioni residuali le Linee guida stabiliscono che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target e della riconducibilità temporale dell'intervento alle scadenze europee, assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione lavori. **Il maggior termine eventualmente concesso all'operatore economico per completare lavorazioni residuali di modesta entità è irrilevante per la valutazione PNRR.** Significa che il sistema non guarda al completamento materiale dell'ultima attività minore, ma alla capacità del soggetto attuatore di certificare che l'intervento, nella sua sostanza funzionale, è concluso. In altre parole, **le residualità restano un'eccezione regolata** e non possono diventare lo spazio in cui collocare **parti significative ma secondarie e non essenziali** dell'intervento non ancora realizzate.

Il soggetto attuatore deve essere in grado di distinguere con rigore tra ciò che incide sulla funzionalità dell'opera e ciò che può essere completato senza pregiudicarne l'uso. Se questa distinzione è gestita in modo improprio, si rischia di emettere un certificato formalmente corretto ma sostanzialmente inattendibile, con conseguenze potenzialmente gravi in sede di controllo.

## 6. Collaudo e certificato di ultimazione: rapporto tra atti di livello diverso

Le Linee guida chiariscono che quando sul sistema ReGIS sia già stato caricato il certificato di collaudo o l'attestazione di collaudo, le disposizioni relative alla presentazione del certificato di ultimazione non trovano applicazione.

La motivazione è giuridica prima ancora che pratica. Il **collaudo presuppone logicamente e giuridicamente l'avvenuta ultimazione dei lavori e ne supera gli effetti, rappresentando una evidenza di livello superiore.** Lo stesso vale, nei casi previsti dalla normativa, per il certificato di regolare esecuzione che può sostituire il collaudo. Pertanto, una volta che l'atto di livello superiore è stato acquisito e caricato, non ha senso pretendere una duplicazione documentale dell'atto presupposto.

Questo assetto riduce gli oneri amministrativi ma richiede attenzione. Se il collaudo non è stato ancora formato o non è stato caricato, resta necessario il certificato di ultimazione. Se invece esiste un collaudo tempestivo, esso assorbe la funzione probatoria richiesta. Il punto decisivo non è dunque la denominazione del documento, ma il suo livello di completezza e la sua disponibilità nel sistema di monitoraggio.



## 7. DNSH ex post: il fascicolo probatorio da completare prima del collaudo

Per gli adempimenti DNSH ex post si stabilisce che, insieme al certificato di ultimazione e rigorosamente prima del collaudo, il soggetto attuatore deve essere in grado di dimostrare il rispetto del principio DNSH attraverso un dossier strutturato, composto da una relazione DNSH ex post riferita a tutti e sei gli obiettivi ambientali, dalle check list associate al regime applicabile e dalla raccolta dei mezzi di prova che attestano l'attuazione effettiva delle scelte progettuali.

La costruzione del dossier non è un adempimento semplice. I giustificativi devono provare le scelte progettuali attuate sia nella fase di cantiere, con evidenze fornite anche dalle imprese esecutrici, sia nella fase di esercizio dell'opera o del servizio. Ne deriva che il fascicolo DNSH non può essere ricostruito ex post in modo sommario: deve essere alimentato parallelamente all'esecuzione, affinché al momento della chiusura sia già in grado di sostenere controlli tecnici e amministrativi.

Le **regole operative sono molto rigorose**. Le check list devono essere prodotte come file distinti e firmati digitalmente, non incorporate in altri report; la compilazione è binaria, con sole risposte «Sì» o «Non Applicabile», perché il campo «No» equivale alla mancata dimostrazione del criterio; nella fase ex post non sono ammesse autocertificazioni sostitutive del mezzo di prova effettivo. Anche il report di adattabilità climatica, ove richiesto, deve essere autosufficiente e supportato da documentazione idonea a dimostrare la resilienza effettiva dell'intervento.

La matrice diagnostica aiuta a tradurre questi principi in contenuti documentali concreti. Per la **mitigazione** sono richiamati, tra gli altri, APE, relazione ex decreto 26 giugno 2015, audit energetici e schede CAM dei materiali; per l'**adattamento climatico** occorrono il report tecnico ex ante e le prove della sua attuazione effettiva; per le **risorse idriche** servono schede degli impianti in linea con i CAM e la documentazione su eventuali sistemi di raccolta, riuso o depurazione; per l'**economia circolare** il target critico riguarda la prova documentale dell'avvio a riutilizzo o riciclo di almeno il 70 per cento dei rifiuti, accompagnata da piano di gestione dei rifiuti, piano di smettibilità a fine vita e, se pertinente, piano amianto; per l'**inquinamento** rilevano schede tecniche e di sicurezza, piano ambientale di cantierizzazione e caratterizzazioni di suoli, acque sotterranee e radon; per la **tutela della biodiversità** occorre dimostrare l'attuazione di scelte progettuali specifiche anche al di fuori delle aree protette.

Sotto il profilo organizzativo, la conseguenza è evidente: il fascicolo DNSH deve essere trattato come parte integrante della chiusura e non come allegato successivo. **Se il certificato di ultimazione attesta la conclusione dell'intervento ma il dossier DNSH ex post non è ancora pronto, la chiusura resta debole sul piano del controllo** e si espone a rilievi che possono incidere sulla validazione del risultato.



## 8. ReGiS, monitoraggio rafforzato e saldo finale

Di seguito alcuni adempimenti necessari per attestare su Regis l'effettiva chiusura dell'intervento.

Nella sezione **Indicatori** dell'anagrafica progetto occorre valorizzare il target finale e caricare i documenti principali di chiusura — CUL, CRE o collaudo — insieme all'elenco degli stessi; negli Allegati generali va inserita la nuova attestazione sul conseguimento dell'obiettivo PNRR (completo, mancato o con criticità), la relazione finale con documentazione fotografica ex ante ed ex post, la relazione DNSH ex post con i relativi allegati, le dichiarazioni sostitutive di fine progetto e di completamento della rendicontazione, la documentazione contabile, il conto corrente dedicato e, se pertinente, la dichiarazione sull'indetraibilità dell'IVA.

Nella sezione **Anagrafica-Cronoprogramma-lter di progetto** devono essere aggiornati cronoprogramma e piano dei costi, nonché caricata la documentazione inerente la chiusura dei lavori e il collaudo. Con l'emissione del certificato di ultimazione i quadri economici devono risultare sostanzialmente chiusi: gli importi erogati vanno correttamente imputati a ciascuna annualità, gli imprevisti ridotti al minimo e le eventuali economie di progetto valorizzate.

La nuova **sottosezione «lter di progetto»** consente di classificare l'allegato come «certificato di fine lavori» oppure come «raggiungimento del target», rendendo più ordinata la gestione delle evidenze. La sezione **Gestione richieste** è invece il punto da cui attivare la richiesta del trasferimento finale (pari al 10% dell'importo), mentre in **Controllo e rendicontazione spese** si costruisce il rendiconto conclusivo, che va prodotto contestualmente o dopo l'approvazione dell'ultima richiesta di trasferimento, con attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante.

### QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI

Ambito	Contenuto essenziale	Effetto amministrativo
Termine generale	Conclusione delle operazioni entro il 30 giugno 2026, salvo eccezioni limitate e motivate.	Consente alle amministrazioni titolari di fare il collaudo e chiudere la rendicontazione dopo giugno 26, secondo scadenze flessibili fissate dai ministeri titolari
Evidenze principale	Certificato di ultimazione lavori (CUL) oppure certificato di regolare esecuzione (CRE)/verifica di conformità.	Prova del raggiungimento del target o della milestone.
Contenuti minimi	Identificazione della misura, dati del contratto, data rilevante, firme richieste.	Validabilità dell'atto ai fini della rendicontazione.
Lavorazioni residuali	Ammesse solo se modeste e non incidenti sulla	Non spostano la data utile del certificato.



	funzionalità; irrilevanti sul piano temporale PNRR.	
Collaudo	Se già acquisito e caricato, assorbe il certificato di ultimazione.	Evita duplicazioni documentali.
ReGiS	Caricamento del CUL entro 5 giorni; documentazione integrativa DNSH entro 15 giorni.	Assicura tracciabilità e reportistica tempestiva.
Quadri economici	Con l'emissione del CUL i quadri economici devono risultare sostanzialmente chiusi; importi imputati per annualità, imprevisti ridotti al minimo, economie valorizzate.	Evita disallineamenti tra chiusura tecnica, spesa e richiesta di rimborso.
DNSH ex post	Relazione DNSH ex post, check list firmate, mezzi di prova effettivi per tutti gli obiettivi ambientali da completare prima del collaudo.	Rafforza la controllabilità ambientale e la validabilità del risultato.
Monitoraggio rafforzato	Aggiornamento entro il 10 di ogni mese del cronoprogramma procedurale e finanziario con attestazione di conseguibilità dell'obiettivo o evidenza delle criticità.	Anticipa gli scostamenti e supporta il presidio continuo della misura.
Saldo finale	Attivazione del trasferimento finale e predisposizione del rendiconto conclusivo	Collega la prova del risultato alla chiusura della filiera finanziaria.

## 9. Considerazioni finali

Obiettivo delle Linee guida è assicurare che ciò che è stato realizzato possa essere riconosciuto come tale nel perimetro europeo. In questo senso, la sua utilità supera il solo orizzonte del PNRR: propone una metodologia di chiusura amministrativa fondata su standard, prove verificabili, tracciabilità digitale e allineamento tra risultato fisico e risultato documentale.

Per le amministrazioni, il messaggio essenziale è che la conclusione di un intervento non si consuma nel cantiere o nel completamento della fornitura, ma nella capacità di tradurre quel risultato in un fascicolo coerente, tempestivamente caricato e pienamente controllabile. Per i soggetti attuatori più strutturati questo richiede un rafforzamento finale del coordinamento interno; per quelli più fragili, richiede supporto metodologico, chiarezza interpretativa e un presidio attivo delle priorità.